

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 913

**Tetti di spesa regionali per l'acquisto di prestazioni termali per il triennio 2016 – 2018.**

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili delle A.P. "Riabilitazione – Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie", confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

La Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale disciplina l'erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e detta le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.

Al contempo, la medesima legge n. 323/2000 all'articolo 4, comma 4 prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con Intesa del 9 febbraio 2017 (rep.atti n.18/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, l'Accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2017 tra la stessa Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018.

Con l'espressione della predetta Intesa, ai sensi del richiamato art. 4, l'Accordo in oggetto è divenuto efficace.

Nel merito, il predetto Accordo riguarda sostanzialmente l'adeguamento delle tariffe delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 e, sempre per il medesimo triennio, la relativa copertura finanziaria a livello nazionale.

In riferimento all'aggiornamento delle predette tariffe per il triennio 2016-2018 l'Accordo nazionale ha stabilito che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale vengano incrementate del 3% per le prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle tabelle 1A (Centri termali con adesione) e 1B (Centri termali senza adesione) allegate allo stesso Accordo.

Si precisa che le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 ad oggetto "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" e s.m.i.

Inoltre, si precisa che le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale sono riportate nell'allegato 3 all'Accordo in oggetto.

Per quanto riguarda la parte economica, si dà atto che le parti firmatarie dell'accordo hanno convenuto di procedere, per il triennio 2016-2018, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza

termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 566, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro la legge n. 208/2015, all'art.1, commi 566 e 567, ha previsto che si provveda per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell'ambito del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro dal maggior gettito derivante dall'incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro per ciclo termale o in misura superiore, qualora l'incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un entrata di 3 milioni di euro. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità' 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro.

Per la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nell'Accordo in oggetto si è convenuto che la stessa avvenga per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato nella tabella "Riparto 2016-2017- 2018" di cui all'allegato 4 del medesimo accordo.

L'Accordo in oggetto rinvia alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Precisa, inoltre, che l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2016-2018, gli addebiti verranno valorizzati secondo le tariffe vigenti al 01.01.2016.

Al fine della determinazione dei tetti di spesa regionali per il triennio 2016-2018, occorre ripartire dagli importi del fatturato delle prestazioni, al netto del ticket, a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2012 riportata nel precedente Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui si è tenuto conto nella precedente DGR n. 1118 del 04/06/2014 relativa alla fissazione dei tetti di spesa per il triennio 2013-2015.

La necessità di ripartire dal fatturato delle prestazioni per l'anno 2012 deriva dalla circostanza che il fondo destinato alle Regioni dall'art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) per l'aggiornamento tariffario relativo al precedente triennio 2013-2015 (ovvero 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) non costituisce un fondo strutturale. A conferma di ciò è la precisazione riportata nel precedente Accordo 7 novembre 2013 relativo alle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nel quale si è convenuto di procedere al rinnovo della parte economica nei limiti delle risorse rese disponibili dalla predetta legge di stabilità per il 2013, stante l'impossibilità per le Regioni di mettere a disposizione risorse proprie per l'anno 2013 e seguenti a causa della riduzione del finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali conseguente alle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica.

Inoltre, essendo la Regione impegnata con gli adempimenti relativi al Piano Operativo 2016-2018 non può mettere a disposizione per l'aggiornamento tariffario delle prestazioni termali ulteriori somme a carico del bilancio regionale.

Nel dettaglio, per la Regione Puglia l'Accordo 2016-2018 ha previsto quanto segue (prospetto A):

prospetto A	ANNO 2016 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	ANNO 2017 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	ANNO 2018 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe
REGIONE PUGLIA	132.929,00	132.929,00	132.929,00

Pertanto, alla luce delle disposizioni del predetto Accordo Nazionale, con il presente provvedimento si propone la determinazione dei tetti di spesa regionali per l'acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 così come riportati nel seguente prospetto B. Gli importi dei tetti di spesa annuali sono dati rispettivamente dalla somma del fatturato delle prestazioni per l'anno 2012 con gli importi di cui all'art.1, commi 566 e 567, della legge n. 208/2015, così come calcolati per la Regione Puglia in sede di Accordo nazionale.

Prospetto B	SPESA NETTA ANNO 2012	ANNO 2016 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	TETTO DI SPESA ANNO 2016	ANNO 2017 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	TETTO DI SPESA ANNO 2017	ANNO 2018 riparto quota 2 mln in base a quota d'accesso riparto 2016 (6,65%) di cui alla legge n. 208/2015 a copertura dell'aumento delle tariffe	TETTO DI SPESA ANNO 2018
TETTO DI SPESA REGIONE PUGLIA	7.328.000,00	132.929,00	<b>7.460.929,00</b>	132.929,00	<b>7.460.929,00</b>	132.929,00	7.460.929,00

Definito il tetto di spesa regionale per l'acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, si propone di suddividere tale tetto di spesa in tetti di spesa aziendali.

Perciò, partendo dalla spesa, al netto del ticket, sostenuta dalle Aziende Sanitarie nell'anno 2012 per tale tipologia di prestazioni, così come da comunicazioni agli atti del competente Servizio, e calcolando l'incidenza di ognuna rispetto alla spesa totale ( come da prospetto C), si è utilizzata tale percentuale per ripartire i tetti di spesa regionali annuali per gli anni 2016- 2017 e 2018 ( come da prospetto D):prospetto D:

prospetto C		
AZIENDE SANITARIE LOCALI	SPESA NETTO TICKET ANNO 2012	INCIDENZA %
ASL BT	2.561.178,67	34,95%
ASL LE	2.036.991,84	27,79%
ASL FG	442.426,08	6,04%
ASL BR	2.287.828,56	31,22%
TOTALE	7.328.425,15	100,00%

Prospetto D				
AZIENDE SANITARIE LOCALI	INCIDENZA % SULLA SPESA ANNO 2012	TETTO DI SPESA 2016	TETTO DI SPESA 2017	TETTO DI SPESA 2018
ASL BT Stabilimento termale di Margherita di Savoia	34,95%	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
ASL LE Stabilimento termale di Santa Cesarea	27,79%	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
ASL FG Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia	6,04%	450.640,11	450.640,11	450.640,11
ASL BR Stabilimento termale di Torre Canne	31,22%	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03
TOTALE	100%	7.460.929,00	7.460.929,00	7.460.929,00

In riferimento alla ASL FG, è pervenuta una formale richiesta di adeguamento del tetto di spesa annuale relativo allo Stabilimento Termale di Castelnuovo della Daunia per la seguente motivazione:

- il Centro termale di Castelnuovo della Daunia negli anni 2007-2008-2009 ha fatturato in media € 1.068.000,00;
- nel triennio successivo 2010-2011-2012 il predetto Centro Termale ha ridotto il fatturato a causa dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di spazi interni ed esterni e di aggiornamento di attrezzature;
- nel triennio 2013-2014-2015 il Centro, avendo ripreso a pieno le attività, ha incrementato il fatturato per prestazioni termali rese agli assistiti della ASL FG secondo quanto riportato di seguito:
  - anno 2013: €473.059,77
  - anno 2014: € 745.595,58
  - anno 2015: € 1.117.155,17
- il fatturato 2015 ha soddisfatto il fabbisogno della ASL FG grazie alla ripresa a pieno regime dell'attività dello Stabilimento termale.

Tenuto conto che:

- la Regione Puglia con DGR n.2624 del 30/11/2010 ha approvato il Piano di Rientro 2010-2012, poi trasfuso nella legge regionale 9 febbraio 2011, n.2, con il quale ha vietato l'erogazione da parte delle strutture

private accreditate di volumi di prestazioni al di fuori del tetto di spesa stabilito con l'accordo contrattuale in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2 lett. e-bis e comma 2 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

- il predetto Piano di Rientro ha previsto la riduzione della spesa per alcune tipologie di prestazioni da acquistare da erogatori privati accreditati, confermando la spesa regionale per l'acquisto di prestazioni termali;
- con deliberazione n. 2866 del 20 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato il Documento di indirizzo Economico — Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 (DIEF 2010-2012);
- con il DIEF 2010-2012, al paragrafo 34) Assistenza termale, la Giunta regionale ha riconosciuto ai quattro Stabilimenti termali pugliesi i seguenti tetti di spesa:

	tetto di spesa anno 2010
ASL FG – stabilimento di Castelnuovo della Daunia	€ 1.048.948
ASL LE – stabilimento di Santa Cesarea	€ 2.334.261
ASL BR – stabilimento di Torre Canne	€ 2.742.757
ASL BT – stabilimento di Margherita di Savoia	€ 2.997.634

- nel periodo di vigenza del Piano di Rientro 2010-2012 il tetto di spesa per prestazioni termali assegnato allo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia è pari ad € 1.048.948;
- la spesa relativa al fatturato - anno 2012, di cui si è tenuto conto innanzi (prospetti C e D) per la ripartizione dei 2 mln di euro posti a carico del SSR dalla legge n. 208/2015, rispetto ai tetti di spesa dell'anno 2010 è inferiore secondo le seguenti percentuali di differenza:

	tetto di spesa anno 2010	Fatturato anno 2012	Percentuale di riduzione del tetto di spesa rispetto all'anno 2010
ASL FG — stabilimento di Castelnuovo della Daunia	1.048.948	442.426,08	- 58%
ASL LE stabilimento di Santa Cesarea	2.334.261	2.036.991,84	- 13%
ASL BR – stabilimento di Torre Canne	2.742.757	2.287.828,56	- 17%
ASL BT stabilimento di Margherita di Savoia	2.997.634	2.561.178,67	- 15%

- rispetto alla riduzione media dei tetti di spesa lo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia risulta penalizzato rispetto ai restanti Stabilimenti termali pugliesi

si propone di accogliere la richiesta della ASL FG di adeguare il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni termali allineandolo alla percentuale di riduzione del 17% rispetto al tetto di spesa relativo all'anno 2010 di cui alla DGR n. 2866/2010. Per tale ragione, il tetto di spesa relativo agli anni 2016-2017-2018 in riferimento allo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia diventa pari ad € 870.626 per ciascun anno, comprensivo della quota parte relativa alla somma di € 132.929,00 prevista dalla legge n. 208/2015 a

copertura dell'adeguamento delle tariffe.

Pertanto, riportati nel prospetto seguente (prospetto E) si propongono i tetti di spesa definitivi per l'acquisto di prestazioni termali relativi agli anni 2016-2017-2018:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	TETTO DI SPESA 2016	TETTO DI SPESA 2017	TETTO DI SPESA 2018
ASL BT Stabilimento termale di Margherita di Savoia	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
ASL LE Stabilimento termale di Santa Cesarea	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
ASL FG Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia	870.626,00	870.626,00	870.626,00
ASL BR Stabilimento termale di Torre Canne	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03

A seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Inoltre, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi.

In aggiunta, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 9 febbraio 2017 per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI**

La spesa derivante dalla presente deliberazione per gli anni 2016-2017 e 2018 rientra nella quota del Fondo Sanitario Regionale assegnata annualmente alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Dirigente della Sezione  
Giovanni Campobasso

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dai Responsabili delle A.P. "Riabilitazione – Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie", dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

- di approvare, in riferimento agli anni 2016 - 2017 - 2018, i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali così come riportati di seguito:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	TETTO DI SPESA 2016	TETTO DI SPESA 2017	TETTO DI SPESA 2018
ASL BT Stabilimento termale di Margherita di Savoia	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
ASL LE Stabilimento termale di Santa Cesarea	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
ASL FG Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia	870.626,00	870.626,00	870.626,00
ASL BR Stabilimento termale di Torre Canne	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03

- di fare propria e, pertanto, di approvare la ricostruzione del tetto di spesa relativamente alla ASL FG - Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia;
- di stabilire, secondo quanto disposto nell'Accordo sottoscritto in data 9 febbraio 2017 tra la Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, che l'aggiornamento delle tariffe per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016;
- di stabilire che la compartecipazione alla spesa del cittadino è pari a 55 euro per ciclo termale; sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro;
- di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata, quindi, l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi;

- di stabilire che, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 9 febbraio 2017 per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla Azienda Sanitaria Locale, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94, e sul Portale regionale della Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it);

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano